



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

### VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 52

#### SEDUTA DEL 26/06/2026

**OGGETTO:** DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

*In data 26 GIUGNO 2026 alle ore 18:52, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Civico, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All'appello risultano presenti i Signori:*

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
DEL ROSSO CLAUDIO	X		GIGLI FABIO	X	
RIPA GUIDO	X		MAGNANI SIMONE	X	
BRIZZI BARBARA	X		BARONCINI LUCA		X
MACALUSO MARTINA		X	TONCELLI KARIM	X	
FINIZZOLA MATTEO		X	SARTONI ALESSANDRO		X
MEI ALBERTO	X		FANUCCI EDOARDO	X	
GAGLIARDI SIMONE	X		BELLETTINI ANDREA	X	
DALL'OLIO LORENZO	X		BONVICINI ANDREA	X	
BIAGINI SILIANA	X				

TOTALI PRESENTI n. 13 TOTALI ASSENTI n. 4

Sono presenti gli Assessori: BINI LUCA, SILVESTRI MARCO, GIANNINI ENRICO, ZUCCONI JESSICA, CHELLI BEATRICE

Presiede l'adunanza il Sign. GUIDO RIPA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dott. Vincenzo Lissa, Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BRIZZI BARBARA, GIGLI FABIO, BONVICINI ANDREA

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

*Alla votazione risultano presenti i Signori:*

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
DEL ROSSO CLAUDIO	X		GIGLI FABIO	X	
RIPA GUIDO	X		MAGNANI SIMONE	X	
BRIZZI BARBARA	X		BARONCINI LUCA		X
MACALUSO MARTINA	X		TONCELLI KARIM	X	
FINIZZOLA MATTEO		X	SARTONI ALESSANDRO		X
MEI ALBERTO	X		FANUCCI EDOARDO	X	
GAGLIARDI SIMONE	X		BELLETTINI ANDREA	X	
DALL'OLIO LORENZO	X		BONVICINI ANDREA	X	
BIAGINI SILIANA	X				

TOTALI PRESENTI n. 14 TOTALI ASSENTI n. 3

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

### VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

**CONSIDERATO** che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti di difficile esazione;

**RILEVATA**, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in avvisi di accertamenti emessi dal Comune al 31/12/2025 e divenuti definitivi alla data di pubblicazione dell'allegato regolamento, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, per loro natura, sono di difficile esazione;

**ESAMINATA** la relazione redatta dal Settore Finanziario dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

**ESAMINATA** la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Procedura per la definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione
- o Versamento degli importi dovuti
- o Perfezionamento della definizione agevolata
- o Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- o Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

**RITENUTO** di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti IMU e TARI contenuti in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160, divenuti definitivi alla data di pubblicazione dell'allegato regolamento e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTI**

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;

- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

**RICHIAMATO** il Decreto sindacale n. 2 del 02/02/2026 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Garbati, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa Contabile dell'Ente con decorrenza dal giorno 02/02/2026 e fino al termine del mandato del Sindaco, o comunque fino a diverso provvedimento del Sindaco stesso;

**VISTO** il parere tecnico e contabile favorevole, reso, sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 5 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente dell'Area Amministrativa Contabile (Allegato "C" e "D");

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che la presente proposta è stata esaminata dalle competenti Commissioni consiliari nella seduta del 18.06.2026;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CONSIDERATO** il dibattito tenutosi sull'argomento, il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti;

**EFFETTUATA** la votazione palese, espressa per alzata di mano, della proposta di deliberazione, il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori, verifica e proclama il seguente risultato:

<b>presenti:</b>	<b>n. 14</b>
<b>astenuti:</b>	<b>n. 1 (Ripa)</b>
<b>votanti:</b>	<b>n. 13</b>
<b>voti favorevoli:</b>	<b>n. 13</b>
<b>voti contrari:</b>	<b>n. 0</b>

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **DI APPROVARE** il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Montecatini Terme;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Francesca Garbati - Dirigente dell'Area amm.va contabile – Settore Finanziario;
7. **DI DARE ATTO** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

**4) DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 5 allegati;

#### **IL PRESIDENTE**

**PONE** quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

**ESPERITA** la stessa, con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

<b>presenti:</b>	<b>n. 14</b>
<b>astenuti:</b>	<b>n. 1 (Ripa)</b>
<b>votanti:</b>	<b>n. 13</b>
<b>voti favorevoli:</b>	<b>n. 13</b>
<b>voti contrari:</b>	<b>n. 0</b>

#### **DICHIARA**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

*Sig. Guido Ripa*

**Il Segretario Generale**

*Dott. Vincenzo Lissa*

---